

DETERMINA DIRIGENZIALE

***AA - SEZIONE AFFARI GENERALI, PATRIMONIO E LAVORI
PUBBLICI, ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI***

N° 259 del 19/02/2020

Oggetto:	FORNITURA SERVIZIO DI ASSISTENZA BIENNALE LICENZA SOFTWARE DI GESTIONE DOCUMENTALE. INDIZIONE PROCEDURA SOTTO SOGLIA AI SENSI DELL'ART.36 COMMA 2 LETT.A) DEL D.LGS.50/2016. TRATTATIVA DIRETTA SUL MEPA.
-----------------	---

Estensore	Francesca Fusco
Responsabile del Procedimento	Giovanni Tremante
Posizione Organizzativa	Francesca Fusco

PREMESSO

CHE procedimenti amministrativi incentrati sulla gestione documentale garantiscono la corretta gestione dell'intero ciclo di vita dei documenti dalla produzione alla conservazione. I sistemi per la gestione documentale consentono infatti di:

- Automatizzare i processi di classificazione, fascicolazione e definizione dei metadati (informazioni base e specifiche per tipologia di documenti)
- Automatizzare la fase di registrazione dei documenti in ingresso e uscita e assegnazione alle unità organizzative - (protocollo informatico)
- Dematerializzare il trattamento dei flussi documentali sia in ingresso che in uscita – (dematerializzazione)
- Supportare l'archiviazione dei documenti informatici e delle copie-(conservazione)

CHE con determina 1348/2016 è stata aggiudicata alla ditta Maggioli la fornitura di n. 1 software per la gestione documentale con manutenzione di tre anni;

RICHIAMATO l'art. 68 del CAD - D.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 Nuovo Codice dell'Amministrazione Digitale - epigrafato "Analisi comparativa delle soluzioni" che nell'ambito del Capo VI "SVILUPPO, ACQUISIZIONE E RIUSO DI SISTEMI INFORMATICI NELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI" stabilisce che: "1. Le pubbliche amministrazioni acquisiscono programmi informatici o parti di essi nel rispetto dei principi di economicità e di efficienza, tutela degli investimenti, riuso e neutralità tecnologica, a seguito di una valutazione comparativa di tipo tecnico ed economico tra le seguenti soluzioni disponibili sul mercato:
a) software sviluppato per conto della pubblica amministrazione;
b) riutilizzo di software o parti di esso sviluppati per conto della pubblica amministrazione;
c) software libero o a codice sorgente aperto;
d) software fruibile in modalità cloud computing;
e) software di tipo proprietario mediante ricorso a licenza d'uso;
f) software combinazione delle precedenti soluzioni."

PRESO ATTO CHE per "riuso di programmi informatici o parti di essi" si intende la possibilità per una pubblica amministrazione di riutilizzare gratuitamente programmi informatici o parti di essi, sviluppati per conto e a spese di un'altra amministrazione adattandoli alle proprie esigenze;

ATTESO CHE l'Agenzia per l'Italia Digitale (AgID) attua in tale ambito quanto previsto dal Codice dell'Amministrazione Digitale e contribuisce alla diffusione della pratica del riuso in un'ottica di razionalizzazione della spesa pubblica. In tale ambito AgID ha istituito un Catalogo Nazionale dei Programmi Riutilizzabili (detto anche Catalogo Nazionale di "Riuso del Software") da parte degli Enti Pubblici. Gli Enti, previo stipula di uno specifico protocollo di intesa con l'Ente cedente, possono accedere al programma di "Riuso del Software";

CONSIDERATO CHE il Dirigente pro tempore del Servizio Sistemi Informatici, Programmazione e Innovazione tecnologica valuterà di richiedere alla ditta fornitrice del software Sicr@web, Maggioli spa, di formulare una proposta commerciale avente ad oggetto un aggiornamento del suddetto programma con la possibilità, eventuale, di



riutilizzare gratuitamente il programma Sicr@web o parte di esso, sviluppato per conto e a spese di un'altra amministrazione adattandolo alle esigenze di ARTA Abruzzo, ai sensi del citato art.68 CAD.

VALUTATA da questa Agenzia la necessità di procedere alla redazione del Manuale di Gestione del Protocollo Informatico dei Flussi Documentali e degli Archivi in conformità a quanto previsto dall'art. 5 del DPCM 3 dicembre 2013 (recante "Regole tecniche per il protocollo informatico ai sensi degli articoli 40-bis, 41, 47, 57-bis e 71, del Codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005"), con l'obiettivo di descrivere il sistema di gestione dei documenti anche ai fini della conservazione e di fornire le istruzioni per il corretto funzionamento del servizio per la tenuta del protocollo informatico, della gestione dei flussi documentali e dei fascicoli;

DATO ATTO che con determina dirigenziale n. 904/2019 è stato costituito un gruppo di lavoro, finalizzato all'elaborazione del Manuale di Gestione del Protocollo Informatico dei Flussi Documentali e degli Archivi e alla redazione di un documento sulla Policy di sicurezza dell'ARTA;

TENUTO CONTO che nelle more della redazione del suddetto manuale e di procedere all'eventuale riuso, come sopra specificato, è necessario garantire il funzionamento del software di gestione documentale attualmente in uso;

VISTA la nota prot n. 8338 del 18.02.2020 con cui i tecnici del "Ufficio SIRA e diffusione dati ambientali, Sistemi informatici, Programmazione e Innovazione tecnologica" concordano sull'opportunità di procedere alla fornitura della manutenzione del software della Maggioli in uso dal momento che, in caso contrario, si dovrebbe procedere ad una nuova gara per l'acquisto di un nuovo sistema;

VISTA l'offerta della ditta Maggioli prot. 7567 del 13.02.2020(allegato al presente atto)per l'assistenza sul software di gestione documentale pari a € 2.099,00 iva esclusa fino al 31.12.2021;

VISTA la nota del Responsabile dell'Ufficio SIRA e diffusione dati ambientali, Sistemi informatici, Programmazione e Innovazione tecnologica prot. 8329 del 18.02.2020 con cui si valuta il prezzo offerto per il servizio di manutenzione congruo e rientrante nella programmazione degli acquisti informatici 2020-2022;

RAVVISATO in merito che, da una verifica eseguita, il prodotto risulta allo stato non presente nelle convenzioni Consip Spa attive, come da stampa agli atti;

PRESO ATTO che, ai sensi dell'art. 26, comma 3 della legge 23.12.1999, n. 488 «*Le amministrazioni pubbliche possono ricorrere alle convenzioni stipulate ai sensi del comma 1, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità, come limiti massimi, per l'acquisto di beni e servizi comparabili oggetto delle stesse, anche utilizzando procedure telematiche per l'acquisizione di beni e servizi ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2002, n. 101*»;

VISTO il Decreto Legge n.95 del 06.07.2012, convertito in legge con modificazioni Legge n.135 del 07.08.2012, che prevede all'art.1 comma 1 che i contratti stipulati in violazione dell'art.26, comma 3, della legge 23.12.1999 n.488 *“sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e sono causa di responsabilità amministrativa. Ai fini della determinazione del*



danno erariale si tiene conto anche della differenza tra il prezzo, ove indicato, dei detti strumenti di acquisto e quello indicato nel contratto”;

CONSIDERATO che la citata Legge 135/2012 prevede all'art. 1, comma 3, che *“Le Amministrazioni pubbliche obbligate sulla base di specifica normativa ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni di cui all'art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 stipulate da Consip S.p.A. o dalle centrali di committenza regionali costituite ai sensi dell'art. 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 possono procedere, qualora la convenzione non sia ancora disponibile e in caso di motivata urgenza, allo svolgimento di autonome procedure di acquisto dirette alla stipula di contratti aventi durata e misura strettamente necessaria e sottoposti a condizione risolutiva nel caso di disponibilità della detta convenzione”;*

VISTO il disposto dell'art. 1, c. 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come modificato dall'articolo 1 commi 502 e 503 della legge n° 208/2015 *“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato”* (legge di stabilita' 2016) e dalla Legge 145/2018, in virtù del quale, per gli acquisti di importo compreso tra 5.000 euro e la soglia comunitaria, le amministrazioni pubbliche di cui all'art.449 della stessa legge sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della P.A. ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell'art.328 del D.P.R. n.327/2010;

VISTO l'articolo 1, comma 510, della legge n. 208 del 28 dicembre 2015, secondo cui *“Le amministrazioni pubbliche obbligate ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni di cui all'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, stipulate da Consip SpA, ovvero dalle centrali di committenza regionali, possono procedere ad acquisti autonomi esclusivamente a seguito di apposita autorizzazione specificamente motivata resa dall'organo di vertice amministrativo e trasmessa al competente ufficio della Corte dei conti, qualora il bene o il servizio oggetto di convenzione non sia idoneo al soddisfacimento dello specifico fabbisogno dell'amministrazione per mancanza di caratteristiche essenziali”;*

VISTO l'articolo 1, comma 512, della legge n. 208 del 28 dicembre 2015, in base al quale per razionalizzare la spesa per acquisti di beni e servizi informatici le amministrazioni pubbliche e le società inserite nell'elenco Istat devono rivolgersi esclusivamente a Consip e agli altri soggetti aggregatori, in particolare quelli regionali;

VISTA la circolare di Agid n. 2 del 24 giugno 2016 con cui si chiarisce, all'art. 4 lett. D), che la disposizione di cui al comma 512 richiede di ricorrere agli strumenti di acquisto e di negoziazione disponibili presso Consip e i soggetti aggregatori e tra questi ricomprende anche il Mepa;

CONSIDERATO che è stato approvato dal Consiglio dei Ministri n. 112 del 15 aprile 2016 il nuovo Codice degli appalti pubblici e dei contratti di concessione, D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;

VISTO D.Lgs 56 del 19 aprile 2017 entrato in vigore il 20 maggio 2017 che apporta alcune modifiche al Codice dei Contratti;

RILEVATO che sul mercato elettronico della pubblica amministrazione (M.E.P.A.) è disponibile il metaprodotto all'interno del bando *“Servizi/ Servizi per l'Information Communication Technology”;*



VISTO l'art.36 comma 2 lett a), del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n.50 (Nuovo codice degli appalti) e s.m. i. il quale prevede che "le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità: a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta";

VISTO l'art.37 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n.50 ribadisce l'obbligo per le stazioni appaltanti "di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa";

VISTO l'art. 216 comma 27 –*octies* Dlgs 50/2016;

DATO ATTO che i principi posti dall'art. 30 del Dlgs 50/2016 sono integralmente garantiti e rispettati con il ricorso al MePa, gestito da Consip S.p.A., in quanto l'apertura iniziale del mercato è assicurata dall'accreditamento degli operatori economici nel mercato elettronico da parte di Consip;

VISTO il Durc della ditta Maggioli srl prot. INAIL 20228363 che risulta regolare;

DATO ATTO che si procederà ad effettuare i restanti controlli stabiliti per fascia economica dalle Linee Guida Anac n. 4;

RITENUTO, per tutte le motivazioni sopra riportate, di procedere all'affidamento diretto, nei termini di cui all'art.36 comma 2 lett. a) del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n.50, con inoltro di Oda rivolta alla ditta Maggioli srl nel bando Mepa di riferimento della fornitura del servizio biennale di assistenza al software di gestione documentale in uso - con prezzo pari a € 4.198,00;

CONSIDERATO che non è necessario indicare i costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro in quanto trattasi di fornitura senza posa in opera;

STABILITO di non chiedere la costituzione della garanzia provvisoria ai sensi dell'art. 93 del Dlgs 50/2016;

STABILITO di non chiedere la costituzione della garanzia definitiva ai sensi dell'art. 103 del Dlgs 50/2016;

DARE ATTO dell'inesistenza di cause di incompatibilità o conflitti di interesse del firmatario del presente provvedimento, ai sensi di quanto previsto dal codice di comportamento e dalla legge anticorruzione;

CONSIDERATO che sono stati condotti accertamenti volti ad appurare l'esistenza di rischi da interferenza nell'esecuzione della fornitura in oggetto e che non sono stati riscontrati i suddetti rischi, pertanto non è necessario provvedere alla redazione del DUVRI, ai sensi dell'art. 26 del d. lgs. 81/2008;



DI NOMINARE Rup della presente fornitura il Dirigente pro tempore del Servizio Sistemi Informatici, Programmazione e Innovazione tecnologica Dott.re Giovanni Tremante ai sensi dell'art. 31 del Dlgs 50/2016;

DATO ATTO che con delibera D.G. n. 12 del 14/01/2019 è stato adottato il Bilancio di previsione 2019-2021 di A.R.T.A. Abruzzo;

DATO ATTO che con D.G.R. n.453/2019 la Regione Abruzzo ha approvato il Bilancio di previsione 2019-2021 di A.R.T.A. Abruzzo;

DATO ATTO che con delibera D.G. n. 137 del 30/11/2019 è stata approvata la variazione di assestamento al bilancio di previsione 2019/2021;

VISTO e richiamato, altresì, il principio contabile della contabilità finanziaria All. 4/2 al D.Lgs. 118/2011 articolo 43, in materia di esercizio e gestione provvisoria;

TENUTO CONTO che, a tutt'oggi, non è ancora stato adottato il Bilancio di Previsione 2020,2021,2022 e, pertanto, ai sensi di quanto stabilito dall'attuale normativa, l'Agenzia è in esercizio provvisorio;

CONSIDERATO che la normativa stabilisce, in caso di esercizio provvisorio, fermi gli stanziamenti di competenza come previsti per il secondo esercizio del bilancio approvato l'anno precedente, gli enti:

- possono impegnare solo spese correnti, spese correlate per partite di giro nonché lavori pubblici di somma urgenza o altri interventi di somma urgenza;
- non sono consentite spese in conto capitale;
- individuate le spese consentite, ogni mese possono impegnare per ciascun programma, unitamente alla quota dei dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti, un importo non superiore a un dodicesimo dello stanziamento gestito al netto delle somme impegnate negli esercizi precedenti con imputazione all'esercizio in corso e della quota relativa al Fpv;

ACCERTATO che la normativa vigente stabilisce, altresì, che non subiscono limitazioni le spese tassativamente regolate dalla legge, quelle non suscettibili di frazionamento in dodicesimi nonché quelle necessarie a garantire il mantenimento dei servizi esistenti;

DATO ATTO che, nel caso specifico della fornitura di cui alla presente determina, trattasi di acquisto motivato dalla necessità di garantire un servizio necessario quale il protocollo informatico;

RITENUTO di provvedere, per le motivazioni sopra esposte, all'impegno della spesa di euro 5.122,00 IVA inclusa sul capitolo 01.03.1.03.450.0 denominato "Assistenza software" del bilancio finanziario 2020, che presenta la necessaria disponibilità nel seguente modo:

- € 2.561,00 IVA inclusa del bilancio finanziario 2020, che presenta la necessaria disponibilità;
- € 2.561,00 IVA inclusa del bilancio finanziario 2021, che presenta la necessaria disponibilità;

VISTA la Legge n.136 del 13.08.2010 ed il D.L.n.187 del 12.11.2010 art.7, comma 4, che stabilisce *"Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dalla stazione appaltante e*



dagli altri soggetti di cui al comma 1, il codice identificativo di gara (CIG), attribuito dall'Autorita' di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture su richiesta della stazione appaltante....”;

DETERMINA

1.di procedere per tutte le motivazioni sopra riportate, all'affidamento diretto, nei termini di cui all'art.36 comma 2 lett. a) del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n.50, con inoltro di Trattativa Diretta rivolta alla ditta Maggioli srl nel bando Mepa di riferimento della fornitura di servizio biennale di manutenzione del software di gestione documentale in uso presso l'Arta-con prezzo pari a € 4.198,00 iva esclusa–CIG **Z0B2C1CBBF**

2.di stabilire che non sussistono costi per la sicurezza per rischi da interferenza.

3. di procedere alla stipula del contratto mediante sottoscrizione documento generato dal Mepa solo a seguito del completamento della verifica dei requisiti di cui all'art. 80 Dlgs 50/2016 previsti per l'importo in questione;

4.di impegnare la spesa di euro 5.122,00 IVA inclusa sul 01.03.1.03.450.0 denominato “Assistenza software” del bilancio finanziario 2020, che presenta la necessaria disponibilità nel seguente modo:

- € 2.561,00 IVA inclusa del bilancio finanziario 2020, che presenta la necessaria disponibilità;
- € 2.561,00 IVA inclusa del bilancio finanziario 2021, che presenta la necessaria disponibilità;

5.di dare atto che il presente provvedimento diverrà esecutivo al momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa prevista

6. di disporre che venga assicurata la pubblicazione del presente atto sul sito web istituzionale nella sezione “Amministrazione trasparente”, ai fini della trasparenza amministrativa secondo le vigenti disposizioni

Data, 19/02/2020

Il Dirigente della Sezione
TREMANTE GIOVANNI / ArubaPEC S.p.A.

